



Osservatorio sulla Corte dei Conti

Analisi di pareri e pronunce su questioni
attinenti all'attività contrattuale
ed in genere all'azione amministrativa
delle Stazioni appaltanti.

Medi
Graphic
MEDIAAPPALTI

Rubrica bimestrale
a cura di
Stefano Usai

luglio
2026

allegato alla Rivista mensile
MediAppalti

sommario

Calcolo degli incentivi nei contratti pluriennali (Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto deliberazione n. 135/2026)

1. Il quesito
2. La ratio degli incentivi per funzioni tecniche
3. Il riscontro
4. Casi di inapplicabilità dell'articolo 45 del codice

3

L'incentivo negli accordi quadro (Corte dei Conti sez. regionale E. Romagna n. 74/2026)

1. Il quesito
2. Premessa sugli incentivi
3. Le condizioni legittimanti l'erogazione dell'incentivo
4. Il riscontro
5. L'accordo quadro per beni e servizi

7

Spese di progettazione e cessione gratuita di immobili per fine pubblico (Corte dei Conti, sez. reg. Piemonte deliberazione n. 87/2026)

1. Il quesito
2. La considerazione nel merito

12

Calcolo degli incentivi nei contratti pluriennali

1. Il quesito

Il presidente di una provincia pone alla sezione del corretto calcolo ed erogazione degli incentivi in caso di contratti a prestazioni pluriennali.

Nel dettaglio si chiede ci conoscere la "corretta imputazione contabile degli incentivi per funzioni tecniche e della gestione del trattamento economico accessorio del personale, rappresenta la necessità di chiarire quale sia, nell'ambito dei contratti di durata pluriennale, la corretta applicazione del limite individuale annuo previsto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, con specifico riferimento alla possibilità di rapportare tale limite:

- alle attività effettivamente svolte e liquidate nelle singole annualità;
- ovvero all'intera durata del contratto.

Si tratta di una questione oggettivamente di rilievo, almeno, per due aspetti. Il primo è il rispetto del limite circa il percepimento di incentivi, oggi fissato nel 100% dell'importo lordo ricevuto (a differenza della previsione del precedente codice per cui il limite era del 50%). E' chiaro che un pagamento ogni anno evita il superamento del limite (a differenza di un pagamento complessivo alla conclusione del contratto); il secondo aspetto riguarda la possibilità di liquidare gli incentivi per step circostanza, evidentemente, che non ha particolari problemi nel caso di prestazioni periodiche (come i servizi pluriennali) in cui il risultato viene assicurato dal RUP, praticamente ad ogni esercizio finanziario (per tutta la durata del contratto).

2. La ratio degli incentivi per funzioni tecniche

Il collegio prima di entrare nel merito si sofferma sugli aspetti generali ed i vincoli afferenti gli incentivi per funzioni tecniche oggi disciplinati nell'articolo 45 del codice con richiamo dell'allegato I.10 che indica, in modo tassativo, le sole funzioni incentivabili.

A tal riguardo, in deliberazione si ricorda che la costante giurisprudenza della Corte ha precisato che gli incentivi per funzioni tecniche non costituiscono ordinario trattamento accessorio, ma rappresentano una forma speciale di remunerazione correlata allo svolgimento di specifiche attività tecniche, disciplinata da normativa derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Da quanto si desume il carattere non estensibile della relativa disciplina (cfr. Corte dei conti, Sez. autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).

L'estensore rammenta che i presupposti dell'erogazione sono individuati nella particolare complessità delle attività tecniche e nella loro riconducibilità ad un elenco tassativo, attualmente definito nell'allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023, il quale delimita in maniera puntuale l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, confermandone la natura speciale e non estensibile.

E' bene annotare che il riferimento alla complessità dell'appalto deve essere inteso in senso lato visto che è lo stesso legislatore – si pensi ai contratti di beni e servizi – che stabilisce in quali casi si può nominare il direttore dell'esecuzione, uno dei presupposti imprescindibili per questo tipo di contratti per ascendere agli incentivi – a stabilire, con l'articolo 32 dell'allegato II.14 in quali casi è possibile acquisire gli incentivi.

Secondo il collegio, l'attuale impianto normativo non si esaurisce in profili meramente organizzativi interni, incidendo direttamente anche sulla disciplina della spesa per i contratti pubblici, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG; Sezione controllo Veneto n. 297/2024/PAR). In questa prospettiva, prosegue la deliberazione, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche si connota per una duplice dimensione: da un lato, quale strumento di organizzazione e valorizzazione delle professionalità interne; dall'altro, quale istituto incidente direttamente sulla dinamica della spesa pubblica, in quanto comportante l'erogazione di compensi accessori in deroga ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che le relative disposizioni devono essere interpretate secondo criteri di stretta legalità e tassatività, con esclusione di applicazioni estensive o analogiche non espressamente previste dal legislatore.

3. Il riscontro

In merito al quesito, secondo il collegio la risposta alla questione posta si desume direttamente dall'articolo 45 ed in particolare dal quarto comma dell'art. 45, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui *"(...) L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza (...) non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale"*.

Il riferimento all'anno di competenza, pertanto, identifica un criterio di imputazione temporale fondato sulla dimensione annuale. Ne consegue che il limite deve essere verificato anno per anno, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte e ai compensi spettanti nelle singole annualità, non potendosi ritenere coerente con il dettato normativo il riferimento ad un limite applicato all'intera durata del contratto.

Questa riscontro, sempre nella deliberazione, viene legittimato da argomenti di ordine logico e sistematico.

In primo luogo, "il principio della competenza finanziaria potenziata impone l'imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 120/2025/PAR). In tale ottica, l'incentivo per funzioni tecniche, in quanto correlato ad attività effettivamente rese nell'anno, deve essere imputato contabilmente entro il medesimo arco temporale di riferimento, non risultando coerente con i principi contabili l'adozione di criteri di cumulo su base pluriennale ai fini del rispetto del limite individuale suddetto.

Del resto si conferma, in continuità con l'orientamento della Sezione (cfr. le delibere n. 297/2024/PAR, n. 14/2025/PAR e n. 49/2026/PAR), la soluzione prospettata dall'Ente, fermo restando, quale condizione legittimante l'erogazione, il rispetto congiunto dei presupposti oggettivi (sussistenza di una procedura di affidamento e relativo stanziamento nel quadro economico, attività tecniche tipizzate ed effettivamente svolte, adozione di criteri generali di riparto, maturazione nell'anno) e soggettivi (personale legittimato, rispetto del tetto individuale annuo) previsti dalla disciplina.

4. Casi di inapplicabilità dell'articolo 45 del codice

L'ente istante pone anche un ulteriore quesito ovvero "se l'art. 149, comma 4, del medesimo decreto (nda codice dei contratti) debba essere interpretato nel senso di escludere integralmente l'applicazione dell'art. 45 alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri disciplinate dal regolamento (CE) n. 1370/2007, ovvero se detta esclusione debba ritenersi limitata alle disposizioni relative all'affidamento e al rapporto concessorio, restando applicabile la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche".

Secondo il collegio questa disposizione deve essere interpretata in senso fedele al suo tenore letterale, che stabilisce una espressa esclusione per le fattispecie ivi considerate: *"Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007"*.

In pratica, la norma non distingue tra le diverse parti della disciplina codicistica né limita l'esclusione alle sole disposizioni relative alle procedure di affidamento o al rapporto concessorio.

Per effetto di quanto ed in assenza di una espressa delimitazione, non può, pertanto, circoscriversi l'ambito applicativo dell'art. 149 alle sole procedure di affidamento o al rapporto concessorio,

dovendosi ritenere che l'esclusione operi con riferimento all'intero impianto normativo del codice, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 45 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

Tale interpretazione, si legge nella deliberaione, appare coerente con il principio secondo cui le disposizioni derogatorie non sono suscettibili di interpretazione estensiva/riduttiva (cfr. Corte dei conti, Sez. autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG; Sezione controllo Lombardia n. 475/2025/PAR e Sezione controllo Liguria n.77/2025/PAR), nonché con la natura speciale e non generalizzabile della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, condividendosi, in tal senso, gli orientamenti espressi dall'ANAC (parere n. 43 del 2024), che valorizzano la portata generale dell'esclusione.

L'incentivo negli accordi quadro

1. Il quesito

Alla sezione regionale dell'E. Romagna viene posto il quesito relativo al corretto calcolo degli incentivi per funzioni tecniche nel caso dell'utilizzo di accordi quadro.

Inoltre, si chiedono chiarimenti anche circa la disciplina nel caso di accordi quadro destinati ad acquisire beni o a servizi.

In particolare, la domanda risulta finalizzata a chiarire i "profili interpretativi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture (...). In particolare, l'Ente precisa che, sebbene la richiesta derivi da un'esigenza espressa in particolare dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con specifico riguardo agli appalti di lavori, la questione riveste carattere generale e interesse regionale, in quanto l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro è diffuso anche presso altre strutture della Regione Emilia-Romagna operanti quali stazioni appaltanti e l'applicazione della disciplina sugli incentivi ai contratti attuativi necessita di orientamenti applicativi uniformi".

2. Premessa sugli incentivi

L'estensore, in premessa, si sofferma sulla natura degli incentivi tecnici ribadendo che questi costituiscono compensi aggiuntivi riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione e all'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.

Compensi di natura "straordinaria" con una disciplina che opera in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la relativa disciplina è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica (cfr. Sez. Aut. n. 15/2019/QMIG; Sez. reg. contr. Lombardia n. 120/2025/PAR; Sez. reg. Toscana n. 207/2024/PAR). La ratio dell'istituto, come precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011/CONTR, risiede nell'esigenza di destinare risorse pubbliche all'incentivazione di prestazioni specialistiche offerte da personale interno.

Il senso delle previsioni, in tema di incentivi, infatti è quello di un istituto finalizzato a ridurre la spesa esterna, per una serie di compiti tecnici, che possono essere svolti dal personale interno e quindi con valorizzazione di questi dipendenti.

La delibera si sofferma anche sulla nuova locuzione innestata nell'articolo 45 del decreto legislativo correttivo n. 209/2024 (che ha sostituito l'espressione dipendenti con l'inciso proprio personale).

Le Sezioni riunite, si legge in deliberazione, hanno chiarito "il significato della locuzione "proprio personale" introdotta dal correttivo al d.lgs. n. 36/2023, affermando che destinatari degli incentivi non possono che essere soggetti legati all'ente da un rapporto di lavoro dipendente in senso proprio, con esclusione di qualunque figura che si trovi in posizione di estraneità rispetto all'organizzazione della stazione appaltante. L'art. 45, c. 4, del Codice, il quale dispone che incrementano le risorse destinate alle finalità di cui al c. 5 le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a "personale esterno all'amministrazione medesima", conferma che il legislatore ha consapevolmente distinto il personale interno — unico destinatario dell'incentivo — da quello esterno".

La sottolineatura, pur autorevole evidentemente, sembra però non cogliere il segno della volontà del legislatore che con il correttivo, probabilmente, intendeva ampliare la possibilità di erogare gli incentivi anche a personale che, a qualunque titolo, potrebbe collaborare con la stazione appaltante/ente concedente per l'attività contrattuale propria. Si pensi al personale dell'in house come anche il MIT ha ammesso.

E' chiaro che, ora, sotto il profilo pratico per l'intervento delle sezioni riunite l'interpretazione da far prevalere è quella fornita dalla Corte dei Conti.

3. Le condizioni legittimanti l'erogazione dell'incentivo

Si ricorda in deliberazione che le condizioni generali per il legittimo riconoscimento degli incentivi sono:

- la previa adozione di una disciplina interna di riparto;
- la previsione dell'impegno di spesa a valere sulle risorse stanziato nel quadro economico della singola procedura di affidamento;
- il rispetto del tetto individuale annuo, elevato al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo con il D.Lgs. n. 36/2023;
- la corresponsione subordinata all'accertamento e all'attestazione dello specifico svolgimento delle funzioni tecniche da parte del responsabile del servizio.

A quanto si deve aggiungere ovviamente il "giro" contabile a fondo incentivi (dal quadro economico dell'opera/intervento) e, soprattutto, la previsione nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane (una volta perfezionata l'obbligazione giudica che consente l'erogazione degli incentivi).

Nel caso di beni e servizi, come si vedrà più avanti, ovviamente è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione distinto dal RUP fermo restando che questa possibilità non è libera/discrezionale ma occorre rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14 (come si vedrà più avanti).

4. Il riscontro

L'estensore, prima di giungere al chiarimento sul quesito, spiega che l'accordo quadro, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, "si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo — una cornice regolatoria — finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell'importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l'esecuzione delle prestazioni ivi previste".

Da questo fatto deriva come conseguenza che, ai fini della disciplina degli incentivi, nell'accordo quadro viene a mancare la base di calcolo concreta e determinata che rappresenta "il presupposto logico-giuridico necessario perché l'incentivo possa essere quantificato e accantonato; l'importo massimo dell'accordo è un valore potenziale, non un valore di prestazione effettivamente ordinata, e come tale non può fungere da parametro di riferimento per l'incentivo. Ne consegue che l'accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell'accordo, ma soltanto in ragione dell'affidamento dei singoli contratti attuativi".

L'incentivo, pertanto, andrà calcolato (il 2% o la diversa percentuale fissata nei criteri di riparto adottati dalla stazione appaltante/ente concedente) direttamente sull'importo del contratto attuativo.

Su questo chiarimento, infatti, in deliberazione si legge che "chiarita la non idoneità dell'accordo quadro a costituire base di maturazione dell'incentivo, il punto di ancoraggio — sia per la maturazione

del diritto sia per la quantificazione dell'incentivo — è il singolo contratto attuativo. In tal senso si è orientata in modo convergente la giurisprudenza contabile, la quale ha precisato che, ove l'accordo quadro abbia ad oggetto una delle attività previste dal legislatore e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 110/2020/PAR; risposta al quesito n. 1573 del 13 ottobre 2022 del MIT; Sez. reg. contr. Veneto n. 297/2024/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia n. 475/2025/PAR; parere n. 3406/2025 dell'Ufficio di supporto giuridico del MIT).

Nel dettaglio si spiega che "con specifico riguardo al quesito formulato (...): nell'ipotesi in cui un accordo quadro del valore a base di gara di 100 venga attuato mediante plurimi contratti attuativi i cui computi metrici sommino a un importo superiore (a titolo esemplificativo, 125), la base di calcolo dell'incentivo non è né l'importo massimo dell'accordo (100) né la somma dei computi metrici al lordo del ribasso (125), bensì l'importo di ciascun contratto attuativo al netto del ribasso offerto, così come risultante dall'ordine o dal contratto di adesione. Nessun incentivo matura in ragione della sola stipulazione dell'accordo quadro. Tanto il quinto d'obbligo quanto la proroga tecnica, qualora non inclusi nell'importo a base di affidamento sin dalla fase di indizione della procedura ai sensi dell'art. 14, c. 4, D.lgs. n. 36/2023, non possono essere computati ex post ai fini dell'incentivo (cfr. TAR Lombardia, Sez I, 30 gennaio 2025 n. 329)".

5. L'accordo quadro per beni e servizi

Come si è anticipato la disciplina degli incentivi risulta più rigorosa con riferimento ai contratti di beni e servizi e quindi anche agli accordi quadro correlati.

La disciplina è contenuta essenzialmente nell'articolo 32 dell'allegato II.14 che "subordina l'applicazione dell'istituto alla sussistenza del requisito di complessità — verificato in senso oggettivo e non rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante — e alla nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP. La verifica della complessità non può essere rimessa allo stesso RUP per ragioni di terzietà. La distinzione tra le due tipologie acquista rilievo pratico decisivo: per i contratti attuativi di lavori, l'art. 32 dell'allegato II.14 non introduce limitazioni di importo; per i contratti attuativi di servizi e forniture, invece, la sussistenza del requisito di complessità deve essere verificata in relazione a ciascun contratto attuativo. Conseguentemente, un accordo quadro che globalmente superi la soglia rilevante non è idoneo a trascinare nell'ambito di applicazione degli incentivi i contratti attuativi che, singolarmente considerati, non ne integrino i presupposti".

Nell'ambito di quanto risulta di particolare rilievo la valorizzazione della c.d. collaborazione all'attività del RUP e, segnatamente, il riferimento alla programmazione della spesa.

L'estensore ha ben presente che la programmazione non è solo quella svolta dagli uffici tecnici ma anche quella svolta dal servizio finanziario e, in particolare, quella complessa come la gestione del fondo pluriennale vincolato che non può ritenersi attività ordinaria e che, normalmente, il RUP rimette al servizio finanziario.

Nel passaggio che segue, infatti, sembra di potersi leggere un passaggio culturale verso la possibilità

di considerare/aprire l'erogazione degli incentivi anche ad altri servizi purché risulti certificata tale attività di collaborazione con il RUP.

In questo senso nella parte finale della deliberazione si legge che con "riguardo specifico alla voce "collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto" di cui all'allegato I.10, la Sezione osserva che essa è, in linea di principio, suscettibile di ricomprendere anche le attività di supporto alla programmazione della spesa, nella misura in cui tali attività contribuiscano in modo diretto e verificabile alla gestione dell'intervento, ferma restando la necessità che la ricorrenza concreta dei presupposti sia accertata e motivata dall'Amministrazione nel rispetto dei limiti di tassatività dell'elencazione normativa.

La concreta qualificazione di un servizio o fornitura di particolare importanza dovrà essere assistita da un adeguato corredo motivazionale che dimostri la ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall'art. 32 dell'Allegato II.14, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, onde scongiurare il rischio di elusione del principio di onnicomprensività della retribuzione (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 87/2020/PAR; Sez. reg. contr. Campania n. 191/2023/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia n. 475/2025/PAR)".

Spese di progettazione e cessione gratuita di immobili per fine pubblico

1. Il quesito

La sezione regionale del Piemonte si confronta con un quesito abbastanza frequente relativo alla gestione dei beni pubblici attraverso cessioni ad altri soggetti (per realizzare fini pubblici).

Nel dettaglio nel quesito si chiede “di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

In particolare:

- sostenga le spese necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e all’acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, con pagamento delle relative indennità;
- proceda successivamente alla cessione gratuita delle medesime aree ad ANAS S.p.A. o ad altro ente pubblico competente alla realizzazione e gestione dell’opera; a fronte dell’impegno assunto da quest’ultimo ente di provvedere al finanziamento, all’affidamento, all’esecuzione e al collaudo dell’intervento. (...)”

2. La considerazione nel merito

Dopo ampia argomentazione sull’impianto normativo e sui principi che costituiscono presidio corretto nella gestione dei beni pubblici, la sezione ritiene di poter aprire a condivisioni concertate (con enti pubblici) attraverso lo strumento dell’accordo ex art. 15 della legge 241/90.

Nel dettaglio, il collegio ritiene “che lo strumento consensuale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche costituisca modulo organizzativo normalmente a disposizione del Comune per lo svolgimento dei compiti e funzioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto e per il perseguimento degli interessi pubblici di cui esso è portatore, quale ente esponentiale della comunità rappresentata, alle condizioni innanzi illustrate”.

Eventuali impegni ed obblighi finanziari, quindi, assunti per il tramite dell’accordo citato “costituiscono, pertanto, modalità di condivisione del costo di un’attività amministrativa svolta in maniera coordinata tra pubbliche amministrazioni e finalizzata, per ciascuno dei partecipanti, a perseguire le funzioni a cui gli stessi sono preposti, la cui concreta ripartizione e distribuzione deve intendersi rimessa alla discrezionale composizione dei singoli Enti partecipanti (secondo la competenza, la disponibilità economica e quella organizzativa), pur sempre nel rispetto di un criterio di effettiva compartecipazione e contribuzione alla realizzazione dello scopo comune, con apporti e responsabilità da parte di tutti i

soggetti (cfr. delib. n. SCCLEG/2/2015/PREV cit.; Sez.reg.controllo Lombardia, delib. n. 2/2021/PAR; in senso sostanzialmente conforme, anche la precedente deliberazione di questa Sezione di controllo, delib. n. 29/2016/SRCPIE/PAR)“.

E' chiaro, preò, che la cessione gratuita dei beni deve essere adeguatamente valutata al responsabile del servizio interessato che deve anche considerare se esistono modalità differenti.

In questo senso, nella deliberazione si legge che in relazione “alla possibilità, per l'Ente locale, di cedere gratuitamente parte del proprio patrimonio immobiliare in attuazione di eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, vale primariamente rammentare che l'Ente locale provvede al proprio funzionamento ed assolve alle proprie funzioni con tutte le risorse umane e materiali in suo possesso, ivi incluse le risorse finanziarie ed i beni di cui dispone”.

La conclusione, ovviamente, è che nulla osta a gestioni condivise è d'altra parte vero che simili decisioni devono risultare attentamente valutate (secondo chi scrive anche con il coinvolgimento del revisore dei conti).

Più nel dettaglio, ad epilogo della deliberazione si legge che “In conclusione, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della Pubblica Amministrazione non escludono, comunque, la possibilità della loro donazione modale e/o cessione a titolo gratuito, purché funzionalizzato al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche all'esito del bilanciamento di interessi concorrenti (in tal senso, da ultimo Corte dei conti, Sez. reg, contr. Lombardia, n. 131/2025/PAR, n. 124/2024/PAR, 251/2024/PAR; Corte dei conti, Sez. reg, contr. Calabria, n. 70/2024/PAR).

In tal senso, si richiama la precedente deliberazione di questa Sezione n. 16/2020/SRCPIE7PAR, là dove in particolare ha evidenziato che “Le finalità istituzionali proprie dell'ente nella gestione dei beni pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate, sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico... Per quanto sopra esposto questa Sezione ribadisce quanto indicato nella propria precedente delibera n. 409/2013: “Con particolare riferimento alla possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, si tratta di una valutazione che rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione concretizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico” sulla base dei principi sopra evidenziati”“.

Infine, si rileva che la miglior cura possibile dell'interesse pubblico è il presidio dell'azione della pubblica amministrazione titolare dei beni coinvolti e “ se di norma la gestione onerosa dovrebbe essere preferita, ciò non significa che non possano configurarsi ipotesi, anche al di fuori di quelle tipiche espressamente previste dall'ordinamento, in cui la rinuncia ad un corrispettivo a fronte della cessione di un bene o di un diritto sul bene rappresenti una via legittimamente percorribile da parte dell'ente pubblico, perché in grado di realizzare superiori finalità di pubblico interesse”.

NO
TE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....